



Giunta Regionale della Campania

Allegato 3
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 3 /2014

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04, Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Dipendente: sig. Zappullo Nunziante, nato a Mercato San Severino, il 24/03/1946 matr. n.13435

Avvocato: Monaco Pasquale Lucio, Via Martiri del Dissenso, 31 – 81055 - S.Maria C.V. (CE)

Oggetto della spesa: risarcimento danni, interessi legali.

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot.n.68010 del 30/01/2014 (prat.n.4276/12-1267/13-4272/12 CC/Avv.ra) l'Ufficio Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. - Avvocatura ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14) la sentenza n.1767/13 del Tribunale di Salerno - Sez. Lavoro –) depositata l' 11/04/2013 e notificata a questa Amministrazione Regionale ad istanza del sig Zappullo Nunziante e su richiesta dell'avv.Monaco Pasquale Lucio, in forma esecutiva, in data 28/11/2013.

Il Giudice del Lavoro in accoglimento del ricorso, ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore del dipendente sig Zappullo Nunziante, della somma di € 1032,91 a titolo di risarcimento del danno per perdita di *chance*, conseguente alla mancata valutazione dei risultati dei titolari di Posizione Organizzativa per gli anni 2000 (con decorrenza dal 23/06/2000) e 2001, oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate, ex art.429 c.p.c., dalla maturazione del credito al saldo.

Il Tribunale di Salerno ha altresì condannato la convenuta Regione Campania al pagamento in favore del sig. Zappullo Nunziante dell'importo di € 775,00, da liquidare a titolo di compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avvocato Monaco Pasquale Lucio.

La U.O.D. 04, con nota prot.n.105466 del 13.02.2014 ha provveduto, nelle more dell'approvazione del bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 2014 (avvenuta con deliberazione di Giunta Regionale n. 92 del 01/04/2014) a richiedere la quantificazione delle somme previste nella sentenza in oggetto, alla U.O.D. 07 "Trattamento Economico" della D.G. 14;

La suddetta Struttura, con nota prot.n. 224732 del 31/03/2014 ha comunicato le somme lorde dovute alla dipendente sopra indicato a titolo di risarcimento del danno in quanto titolare di P.G. (anno 2000 e 2001), gli interessi legali e la rivalutazione monetaria;

Scheda debiti fuori bilancio Zappullo + Avv.

pag. 1 di 2



Giunta Regionale della Campania

Allegato 3
(Punto 3 del dispositivo)

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006, ha provveduto, a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria.

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n.1767/13 del Tribunale di Salerno - Sez. Lavoro - depositata l'11.04.2013 e notificata in forma esecutiva in data 28.11.2013.

TOTALE DEBITO

€ 2.276,95

Dipendente sig. Zappullo Nunziane, matr.n.13437

- Risarcimento del danno per perdita di chance € 1.032,91
- Interessi legali su somme via via rivalutate maturati al 25.07.2014 € 260,72
- Competenze per spese legali avv. **Monaco Pasquale Lucio** € **983,32**

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n. 68010 del 30/01/2014 del Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura;
- sentenza n.1767/13 del Tribunale di Salerno- Sez. Lavoro - depositata l' 11/04/2013 e notificata in forma esecutiva in data 28/11/2013;
- prospetto di calcolo competenze legali.

Napoli, 12/05/2014

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis

192



Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

OOD CH
311
GP

AREA 04 - SETTORE 01

REGIONE CAMPANIA
Prot 2014 0068010 30/01/2014 11 45
Mitt A G C.4 Avvocatura
Ass 5514 Direzione Generale per la Riso.
Classifica 4 1 1



OK

D.G. 55-14

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE
UMANE

VIA S. LUCIA N.81

80132 NAPOLI

N. Pratica: CC 4276/12-1267/13-4272/12

Oggetto: Trasmissione sentenze n. 1930/13-1767/13-1931/13 rese
dal Tribunale di Salerno - sezione Lavoro nei confronti
di Palabella Bonaventura, Zappullo Nunziante, Ferrara Ni-
cola

Si trasmette, per gli adempimenti di conseguenza, copia della sentenza in oggetto,
resa dal Tribunale di Napoli - sezione Lavoro.

Si invita, pertanto, Codesto Settore a porre in essere tutti gli atti conseguenti onde evita-
re maggiori oneri di spesa derivanti da una eventuale fase esecutiva.

Avv. Alba Di Lascio ad 0817963521

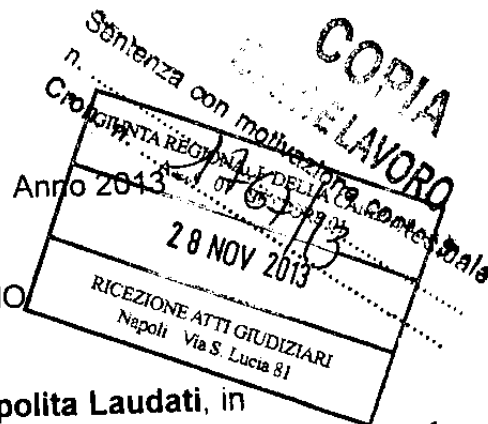
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Avv. Fabrizio Niceforo

3/02/2014
Vicecard e Lascio
Pasci

AWW
19516
TRIBUNALE DI SALERNO

SENTENZA N.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



Il Giudice Unico del Tribunale di Salerno, dr. **Ippolita Laudati**, in
funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente sentenza
nella causa civile recante il N.8105/2012 Cont. Lav. vertente:

22 NOV 2013
C.C.
1267/13
B. Lenero

TRA

Zappullo Nunziante, rapp. e dif. dall'avv.to P. L. Monaco, in virtù di
mandato agli atti.

910861

RICORRENTE

E

93

Regione Campania, in persona del suo Presidente, rapp. e dif.
dall'avv. A. Di Lascio, in virtù di procura ad lites del 24.9.2002.

RESISTENTE

P.Q.M.

1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la Regione
Campania, in persona del Presidente di Giunta, al pagamento, in
favore di Zappullo Nunziante, della somma di Euro 1.032,91 oltre
interessi legali.

02 DIC 2013

2) Condanna la soccombente al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di Euro 775,00 che liquida a titolo di compenso professionale, oltre IVA e CNA come per legge.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 18.7.2012 Zappullo Nunziante adiva il Giudice del lavoro di Salerno, per sentire ottenere la condanna della Regione Campania, che conveniva in giudizio, al pagamento della somma come in atti specificata a titolo di risarcimento del danno subito per l'inadempimento contrattuale della controparte. Asseriva che, in applicazione dell'art.11 del contratto collettivo decentrato integrativo per il quadriennio 1998-2001, avrebbe dovuto percepire la retribuzione di risultato per l'anno 2000. Esponeva invero di esser dipendente della Regione Campania con posizione "C", di aver ricevuto l'incarico di posizione organizzativa con delibera n.45/00, quindi di aver ricoperto per l'intero anno 2000 e successivi l'incarico suddetto e di aver raggiunto pienamente gli obiettivi, giusta delibera del Dirigente del settore. Instauratosi il contraddittorio, la Regione Campania, come ut sopra rappresentata, si costituiva eccependo l'infondatezza del ricorso e concludendo per il rigetto del medesimo. All'odierna udienza, sulle conclusioni in epigrafe trascritte dai procuratori delle parti, il Giudice decideva la causa dando pubblica e contestuale lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto addotte a sostegno pronunciando sull'accoglimento della domanda attrice per i motivi che seguono.

Per il personale dell'area posizioni organizzative il trattamento economico si compone della retribuzione di posizione e della

9/

retribuzione di risultato. Quest'ultima è commisurata tra il 10% ed il 25% della retribuzione di posizione e presuppone la positiva valutazione annuale. Il ricorrente sostiene che gli sia dovuta la retribuzione di risultato, la Regione eccepisce la mancanza di prova in ordine alla positiva valutazione prevista dalla contrattazione collettiva. Ed invero, l'argomentazione di parte resistente è condivisibile nella misura in cui appare indubbio che la retribuzione in esame è legata alla produttività del dipendente che dovrà esser valutata "in base a criteri e procedure predeterminate dall'Ente" con apposito nucleo di valutazione all'uopo predisposto anche ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato di cui all'art.10, comma 3. La valutazione costituisce elemento necessario della fattispecie anche in considerazione del fatto che la misura finale di tale emolumento può variare, secondo i risultati raggiunti, tra un minimo ed un massimo. Sotto tale profilo, l'eventuale rinnovo dell'incarico dirigenziale, la cui durata è di cinque anni, implica certamente una valutazione positiva del dipendente, ma non focalizza l'aspetto della produttività anche ai fini della esatta commisurazione dell'emolumento, laddove invece parte ricorrente ha indicato apoditticamente la retribuzione spettante in base alla percentuale del 20% chiedendo che a titolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale commisurato alla percentuale del 20% fosse condannata la Regione. Tanto premesso, occorre stabilire se la Regione abbia colpevolmente omesso di istituire il nucleo di valutazione dell'attività dei funzionari impedendo, in tal modo, il conseguimento della retribuzione di risultato prevista da norma pattizia. La scrivente condivide la decisione adottata in caso analogo dalla locale Corte d'Appello (sentenza n 367/09)



che, sposando le argomentazioni del dipendente, ha affermato che la Regione "...ha serbato una condotta omissiva non istituendo l'apposito nucleo di valutazione in quanto ha di fatto impedito la valutazione delle attività svolte dai funzionari incaricati di posizioni organizzative, precludendo ai medesimi il conseguimento dell'indennità di risultato contrattualmente prevista e riconosciuta. La mancata valutazione del lavoro svolto dal ricorrente, sulla scorta di uno schema che avrebbe dovuto esser predisposto dall'apposito nucleo (costituito con delibera di Giunta n.89493 del 22.11.1998), fa sorgere in capo a costui il diritto al risarcimento del danno cagionato dall'inadempimento datoriale, consistente nella perdita di chance di ottenere l'indennità di risultato, il cui conseguimento, invece, sarebbe stato possibile qualora si fosse tempestivamente attivata la procedura valutativa delineata dalle norme della contrattazione collettiva" (n.1176/2008, n.367/09).

Ed invero, può nella specie ragionevolmente presumersi che l'attività svolta dal ricorrente nell'anno 2000 sarebbe stata favorevolmente valutata: depongono in tal senso, da un lato, l'assenza di rilievi dell'amministrazione in ordine alle modalità di espletamento dell'incarico affidatogli ed ai risultati raggiunti, dall'altro lato, il fatto che l'incarico, conferito con delibera n.45/00, venisse riconfermato con successive delibere (ultima menzionata la n.120/08).

Acclarata quindi la responsabilità per inadempimento contrattuale della Regione Campania passiamo alla determinazione dell'entità del pregiudizio economico sofferto dal ricorrente. Anche sotto tale profilo, appaiono convincenti le osservazioni contenute nella già citata sentenza della locale Corte d'Appello che rileva che " non



113) può coincidere con la misura prevista dalla norma pattizia (id est. 20% della retribuzione di posizione), atteso che tale importo avrebbe potuto esser erogato solo a seguito della effettiva valutazione dei risultati raggiunti che, nella specie, non ha potuto aver luogo per le ragioni in precedenza enunciate". Per la qual cosa, stabilendo il già citato art. 10, comma 3, che "l'importo della retribuzione di risultato varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita", non disponendo di elementi che consentano una quantificazione in misura superiore a quella minima fissata dalla predetta norma, il danno patito dal dipendente negli anni 2000 (con decorrenza dal 23.6.2000, data di conferimento dell'incarico) e 2001 può esser determinato in Euro 361,52 per l'anno 2000 (essendo la retribuzione di posizione pari ad Euro 7.234,40 per l'intero anno 2000 ma dimezzata in quanto l'incarico è stato conferito con decorrenza dal 23.6.2000) ed Euro 671,39 (essendo la retribuzione di posizione pari ad Euro 6.713,94 per l'anno 2001), per il complessivo importo di Euro 1.032,91 oltre interessi legali.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con attribuzione.

Sentenza clausolata ex lege.

Salerno, 11.4.2013

Il Giudice del lavoro.
Dott.ssa Ippolita Laudati



TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

È copia conforme all'originale che si rilascia in forma esecutiva all'avv.

P.L. Malacocco (parte)

Salerno, li 18 APR. 2013

f.to IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
A3 F2 d.ssa Lidia CRUDELE

È copia conforme all'esecutiva
Salerno, li 18 APR. 2013

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
A3 F2 d.ssa Lidia CRUDELE

ISTANZA DI NOTIFICA

Ad istanza del sig. Zappullo Nunziante e su richiesta dell'avv. Pasquale

Lucio Monaco, si notifici a mani il su esteso atto all'indirizzo di:

- **Regione Campania** in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta

Regionale, domiciliato per la carica in **Napoli alla Via S. Lucia n° 81.**

UNED
lo
destin
dell'
Teresa Luch Von Hohenfrieser
28 NOV 2013

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
DE LUCA ALBERTO

Sentenza del Tribunale di Salerno - Sez. Lav.-
Numero 1767/2013
Dipendente Zappullo Nunziane
Avvocato Monaco Pasquale Lucio

Diritti e onorari			775,00
			775,00
CPA	4%	775,00	31,00
			806,00
IVA*	22%	806,00	177,32
TOTALE FATTURA			983,32
RITENUTA	20%	775,00	155,00
NETTO A PAGARE			828,32